



OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

DECRETO N. 15 DEL 23.12.2020

IL SINDACO

Richiamati:

- ✓ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- ✓ l'articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL) che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali;
- ✓ il comma 7, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 (novellato dal decreto legislativo 97/2016) che testualmente recita:
- ✓ *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività [...]”;*
- ✓ la deliberazione numero 15 del 15 marzo 2013 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Sindaco l'organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza negli enti locali;

Richiamati inoltre:

- ✓ l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL secondo il quale il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- ✓ il secondo paragrafo del comma 7, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 per il quale negli enti locali *“il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”;*
- ✓ il PNA 2019 ed i PNA in precedenza adottati nei quali si evidenziava fra l'altro come il ruolo di responsabile anticorruzione sia stato oggetto di significative modifiche ad opera del decreto legislativo 97/2016 (cosiddetto *“Freedom of Information Act”*);

Dato atto che il decreto legislativo 97/2016:

- ha riunito gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;
- ha previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne l'autonomia e l'effettività di esercizio dei poteri;

- il nuovo Piano nazionale anticorruzione, inoltre, ha evidenziato che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette, per finalità di antiriciclaggio, possa coincidere con il responsabile anticorruzione;
- in forza delle novità normative, il responsabile per la prevenzione della corruzione è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 c.8 L. 190/2012);
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
3. Verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
4. Propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
5. D’intesa con il responsabile competente, verifica la possibilità e nel caso in cui sia attuabile l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
7. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività;

Ravvisato che:

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:

1. Non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
2. Non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. Abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l’opportunità di non nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d’appalto o che gestiscono il patrimonio;

- Il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell’ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell’ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;

- Il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

Considerato che:

- Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all’organo di indirizzo politico*;

- La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 c. 2 Legge 190/2012);
- Con la deliberazione numero 15/2013 la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo competente* a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;
- Il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- Pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale, al consiglio comunale nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto della Prefettura di Venezia – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto, Prot. 0079568 dell'11.11.2020, con il quale, è stata autorizzata la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Alonte, classe IV[^], al dott. Giuseppe Sparacio, inquadrato in fascia professionale A e titolare della convenzione di segreteria di classe II tra i Comuni di Mestrino, Grisignano di Zocco e Montegalda, per il periodo dal 1.12.2020-31.3.2021;

Considerato che, ai sensi della sopra citata normativa, si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;

DECRETA

- 1) DI NOMINARE dalla data odierna al 31.3.2021 il Segretario Comunale Reggente dott. Giuseppe Sparacio, iscritto all'Albo Regionale per il Veneto, Ministero dell'Interno, quale **Responsabile della prevenzione della corruzione** del Comune di Alonte, ai sensi dell'art. 1, c. 7 della L. n. 190/2012;
- 2) DI DISPORRE debita comunicazione del presente decreto all' Autorità Nazionale Anticorruzione-A.N.A.C.- (anticorruzione@anticorruzione.it);
- 3) DI PUBBLICARE, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), in modo permanente copia della presente sul sito web istituzionale dell'ente;
- 4) DI PUBBLICARE copia del presente decreto all'albo pretorio istituzionale on line per quindici giorni consecutivi;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente decreto a S.E il Prefetto di Vicenza, nonché al nominato Segretario Comunale Reggente, per quanto di debita rispettiva conoscenza e competenza.

Il Sindaco

Dott. Luigi Tassoni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)